

Nuove ipotesi di reato inserite nel D. Lgs. 231/2001

--- Art. 25 - octies 1, D. Lgs. 231/2001 - Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Introdotta dall'art. 3, D. Lgs. 184/2021);

--- DECRETO LEGISLATIVO n. 146/2021, in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, intervento sull'articolo 14 del D.Lgs 81/2008.

DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 184 (in Gazz. Uff., 29 novembre 2021, n. 284) Direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti.

Art. 25 - octies 1, D. Lgs. 231/2001 - Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Introdotta dall'art. 3, D. Lgs. 184/2021)

Il D. Lgs. 184/2021 ha introdotto nel D.lgs. 231/2001 l'art. 25 octies 1, riguardante i delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, prevedendo dunque nuove fattispecie di reato e di conseguenza sanzioni pecuniarie applicabili dell'ente:

- Reato di indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento ex art 493 ter c.p.: la fattispecie in questione punisce con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 a 1550 euro chiunque utilizzi indebitamente, falsifichi o alteri carte di credito o di pagamento, documenti analoghi che abilitino al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti al fine di trarne profitto per sé o per altri, nonché chiunque possieda, ceda o acquisisca tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, ovvero ordini di pagamento prodotti con essi.
L'art. 25 octies 1 della L. 231/2001, introdotta dall'art. 3 D.Lgs. 184/2021, stabilisce per tale fattispecie la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote a carico dell'Ente.
- Reato di detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti ex art. 493 quater c.p.: questo articolo, di nuova introduzione nel codice penale,

punisce chiunque, al fine di farne uso per la commissione di reati, produca, importi, esporti, venda trasporti, distribuisca, metta a disposizione o in qualsiasi modo procuri a sé o ad altri apparecchiature, dispositivi, o programmi informatici costruiti principalmente per commettere reati o adattati per tale scopo.

L'art. 25 octies 1 prevede l'applicazione della sanzione pecuniaria fino a 500 quote a carico dell'ente che commette tale reato.

- Reato di frode informatica ex art. 640 ter c.p.: la fattispecie prevista, punibile a querela della persona offesa, punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 ad euro 1.032 chiunque alteri in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico, o intervenendo senza diritto in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. La pena è aumentata qualora il fatto sia commesso con abuso della qualità di operatore di sistema, e se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

L'art. 25 octies 1 prevede l'applicazione della sanzione pecuniaria fino a 500 quote nell'ipotesi aggravata in cui tale fattispecie sia commessa dall'ente al fine di realizzare un trasferimento di denaro, di valore monetario o valuta virtuale.

Il secondo comma dell'art. 25 octies 1 D.Lgs. 231/2001 prevede altresì l'applicazione di ulteriori sanzioni pecuniarie nel caso in cui l'ente commetta un delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che offenda il patrimonio, quando abbia ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, e in particolare prevede:

- l'applicazione fino a 500 quote, nel caso di delitti puniti con la reclusione fino a 10 anni;
- l'applicazione da 300 a 800 quote, nel caso di delitti puniti con la reclusione superiore a 10 anni.

L'art. 25 octies 1, terzo comma, prevede altresì l'applicazione delle sanzioni interdittive previste ex art. 9, secondo comma, ossia: interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, divieto di contrattare con la PA, ad eccezione delle

prestazioni di pubblico servizio, esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e eventuale revoca di quelli già concessi, divieto di pubblicizzare beni o servizi.

TESTO DI LEGGE

Art. 25-octies.1. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti - Decreto legislativo 08/06/2001, n. 231

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di cui all'articolo 493-ter, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;

b) per il delitto di cui all'articolo 493-quater e per il delitto di cui all'articolo 640-ter, nell'ipotesi aggravata dalla

realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.

2. Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;

b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

L'ente, quale unico responsabile nella scelta riguardante l'adozione dei suoi regolamenti interni al fine di prevenire la commissione dei reati, è tenuto a segnalare le operazioni sospette aventi ad oggetto prestazioni per scopi di riciclaggio. In termini di riciclaggio mediante criptovalute, gli enti devono adottare un modello organizzativo che prevenga i reati, e dunque devono intervenire su due aspetti specifici: l'anonimato garantito agli utilizzatori delle criptovalute, e la tracciabilità delle varie operazioni. Di conseguenza, gli enti devono essere in grado di procedere alla necessaria identificazione di tutti coloro che abbiano partecipato all'acquisto della moneta virtuale, nonché

di conservare documenti, dati e informazioni utili a prevenire, individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio. Inoltre, agli enti potrebbe essere imposto di procedere alla segnalazione delle operazioni sospette, ai fini del D.Lgs. 231/2001. È necessario, dunque, che l'ente predisponga un modello volto a creare meccanismi interni, diretti a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari e l'imputazione dei pagamenti effettuati, in modo che risultino espliciti i fondi e le modalità di pagamento.

DECRETO LEGISLATIVO n. 146/2021, in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, intervento sull'articolo 14 del D.Lgs 81/2008,

Con la modifica all'art. 14 del D.Lgs. 81/2008 si è voluto rivoluzionare il campo della sicurezza del lavoro, imponendo alle imprese una necessaria attività di verifica degli adempimenti, sia in riferimento alla tutela della sicurezza dei lavoratori, sia in riferimento alla tutela della continuità aziendale.

L'art. 30 del Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008) ha riconosciuto l'importanza del Modello organizzativo, previsto dall'art. 25 septies del D.Lgs. 231/2001, al fine di poter attribuire una responsabilità all'ente in caso di mancato rispetto dei requisiti minimi in tema di prevenzione dei reati.

Il modello organizzativo di cui all'art. 30 D.Lgs. 81/2008 è orientato alla prevenzione dei reati presupposto in materia di infortuni sul lavoro ed è pertanto destinato ad assicurare solo le misure relative alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Con le modifiche intervenute a seguito della entrata in vigore del Dl 146/2021, in riferimento all'articolo 14 del Dlgs 81/2008, si è proceduto ad un abbassamento dal 20% al 10% della soglia massima di lavoratori irregolari oltre la quale scatta la sospensione dell'attività'.

Viene inoltre imposta la sospensione dell'attività' (venendo quindi eliminata la discrezionalità dell'ente accertatore, contenuta nella precedente versione dell'articolo 14) nel caso in cui vengano riscontrate gravi violazioni alle disposizioni in materia di sicurezza (fra le 12 ipotesi elencate nell'allegato I del provvedimento).

Sul provvedimento legislativo, sono poi intervenute le circolari del 9 novembre 2021 n. 3 e del 9 dicembre 2021 n. 4 dell'Ispettorato del lavoro, con l'obiettivo di chiarire alcuni punti applicativi. Ora, l'obbligo di sospensione immediata dell'attività in caso di accertata violazione, pone le imprese ancor più di prima nella stringente condizione di verificare se le condizioni di lavoro rispettino in modo rigoroso le disposizioni del Dlgs 81/2008.

La sospensione della attività comporta l'impossibilità di contrattare con la pubblica amministrazione. Si ritiene dunque necessaria la verifica del modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, in conformità a quanto richiesto dall'art. 30 del D.Lgs. n. 81/2008, alla luce di questa ulteriore stretta sui controlli in tema di sicurezza e ambiente di lavoro.

TESTO DI LEGGE

Art. 14. Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori - Decreto legislativo 09/04/2008, n. 81

1. Ferme restando le attribuzioni previste dagli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, al fine di far cessare il pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il lavoro irregolare, l'Ispettorato nazionale del lavoro adotta un provvedimento di sospensione, quando riscontra che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrato come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa, nonché, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all'Allegato I. Con riferimento all'attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale, l'avvio dell'attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica. Si applicano le modalità operative di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In caso di violazione degli obblighi di cui al secondo periodo si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. Il provvedimento di sospensione è adottato in relazione alla parte dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o, alternativamente, dell'attività lavorativa prestata

dai lavoratori interessati dalle violazioni di cui ai numeri 3 e 6 dell'Allegato I. Unitamente al provvedimento di sospensione l'Ispettorato nazionale del lavoro può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.

2. Per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all'impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti, come definite dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. A tal fine il provvedimento di sospensione è comunicato all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per gli aspetti di rispettiva competenza al fine dell'adozione da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del provvedimento interdittivo. Il datore di lavoro è tenuto a corrispondere la retribuzione e a versare i relativi contributi ai lavoratori interessati dall'effetto del provvedimento di sospensione.

3. L'Ispettorato nazionale del lavoro adotta i provvedimenti di cui al comma 1 per il tramite del proprio personale ispettivo nell'immediatezza degli accertamenti nonché, su segnalazione di altre amministrazioni, entro sette giorni dal ricevimento del relativo verbale.

4. I provvedimenti di cui al comma 1, per le ipotesi di lavoro irregolare, non trovano applicazione nel caso in cui il lavoratore risulti l'unico occupato dall'impresa. In ogni caso di sospensione, gli effetti della stessa possono essere fatti decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell'attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità.

5. Ai provvedimenti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. Limitatamente ai provvedimenti adottati in occasione dell'accertamento delle violazioni in materia di prevenzione incendi, provvede il Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente. Ove gli organi di vigilanza o le altre amministrazioni pubbliche rilevino possibili violazioni in materia di prevenzione incendi, ne danno segnalazione al competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, il quale procede ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

7. In materia di prevenzione incendi, in ragione della competenza esclusiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco prevista dall'articolo 46 del presente decreto, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 16, 19 e 20 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

8. I poteri di cui al comma 1 spettano anche ai servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali nell'ambito di accertamenti in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro.

9. E' condizione per la revoca del provvedimento da parte dell'amministrazione che lo ha adottato:

a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza;

b) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;

c) la rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni nelle ipotesi di cui all'Allegato I;

d) nelle ipotesi di lavoro irregolare, il pagamento di una somma aggiuntiva pari a 2.500 euro qualora siano impiegati fino a cinque lavoratori irregolari e pari a 5.000 euro qualora siano impiegati più di cinque lavoratori irregolari;

e) nelle ipotesi di cui all'Allegato I, il pagamento di una somma aggiuntiva di importo pari a quanto indicato nello stesso Allegato I con riferimento a ciascuna fattispecie.

10. Le somme aggiuntive di cui alle lettere d) ed e) del comma 9 sono raddoppiate nelle ipotesi in cui, nei cinque anni precedenti alla adozione del provvedimento, la medesima impresa sia stata destinataria di un provvedimento di sospensione.

11. Su istanza di parte, fermo restando il rispetto delle condizioni di cui al comma 9, la revoca è altresì concessa subordinatamente al pagamento del venti per cento della somma aggiuntiva dovuta. L'importo residuo, maggiorato del cinque per cento, è versato entro sei mesi dalla data di presentazione dell'istanza di revoca. In caso di mancato versamento o di versamento parziale dell'importo residuo entro detto termine, il provvedimento di accoglimento dell'istanza di cui al presente comma costituisce titolo esecutivo per l'importo non versato.

12. E' comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti.

13. Ferma restando la destinazione della percentuale prevista dall'articolo 14, comma 1, lettera d), del decreto-legge

23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, l'importo delle somme aggiuntive di cui al comma 9, lettere d) ed e), integra, in funzione dell'amministrazione che ha adottato i provvedimenti di cui al comma 1, il bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro o l'apposito capitolo regionale ed è utilizzato per finanziare l'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dall'Ispettorato nazionale del lavoro o dai dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL.

14. Avverso i provvedimenti di cui al comma 1 adottati per l'impiego di lavoratori senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro è ammesso ricorso, entro 30 giorni, all'Ispettorato interregionale del lavoro territorialmente competente, il quale si pronuncia nel termine di 30 giorni dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo termine il provvedimento di sospensione perde efficacia.

15. Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.

16. L'emissione del decreto di archiviazione per l'estinzione delle contravvenzioni, accertate ai sensi del comma 1, a seguito della conclusione della procedura di prescrizione prevista dagli articoli 20 e 21, del

decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, comporta la decadenza dei provvedimenti di cui al comma 1 fermo restando, ai fini della verifica dell'ottemperanza alla prescrizione, anche il pagamento delle somme aggiuntive di cui al comma 9, lettera d).

Allegati:

- circolari del 9 novembre 2021 n. 3 e del 9 dicembre 2021 n. 4 dell'Ispettorato del lavoro;

Mantova, 03.02.2022

Abstract a cura di:
Dott.ssa Silvia Brutti
Avv. Alfredo Miccio